



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 61 del 27/05/2011 -**  
**Determinazione nr. 1273 del 27/05/2011**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Edipower S.p.A. - Rinnovo di autorizzazione allo scarico nel Torrente Cellina di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso centrale idroelettrica sito a Montereale Valcellina, località Diga Vecchia.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che il signor Salvatore Marchese nato a Milazzo (ME) il 06.11.1964 e residente a Tricesimo (UD) in via San Antonio, n. 44, in qualità di Responsabile del Nucleo Idroelettrico di Udine, Procuratore e Legale Rappresentante pro-tempore della Edipower S.p.A., Società con sede legale in Foro Buonaparte, n. 31 - 20121 Milano, domiciliato per la carica presso la sede del Nucleo Idroelettrico di Udine, in via A. Volta, n. 21 –Somplago di Cavazzo Carnico (UD), ha presentato istanza, datata 01.04.2010 e assunta al prot. n. 33278 del 07.04.2010, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in Torrente Cellina di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ad uso "Centrale Idroelettrica di Barcis" sito a Montereale Valcellina (PN), località Diga Vecchia, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 22.05.2007;

DATO ATTO che alla predetta istanza è allegata, fra l'altro, la scheda di rilevamento di scarico di data 01.04.2010, sottoscritta dal titolare dello scarico;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1082, del 22.05.2007:

- corografia in scala 1:200.000;
- mappa catastale in scala 1:2.000;
- tavola N. 311BA05050 "pianta centrale a q. 352.50 e fabbricato servizi ausiliari" in scala 1:100;
- tavola N. 311BA05080 "centrale impianto servizi idraulici sezione trasversale" in scala 1:50;
- tavola N. 311BA05202 "schema impianto servizi idraulici e di disoleazione";
- tavola N. 311BA.05051 "fondazione e vasca trasformatore, piante sezioni e particolari" in scala 1:25 e 1:10;
- relazione tecnica n. 311BA.09041;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Società e di data 01.04.2010;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

presso la centrale viene prodotta energia elettrica e sono presenti due scarichi generati da:

1. acque di aggotamento provenienti dal raffreddamento dei dispositivi di tenuta d'albero delle turbine e da eventuali perdite delle diverse apparecchiature (scarico n. 1);
2. acque provenienti dal processo produttivo e meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate da olii (scarico n. 2);

i trattamenti delle acque nonché gli accorgimenti in caso di guasto si possono riassumere come segue:

- le acque reflue dei due scarichi vengono sottoposte a trattamento mediante disoleatori (costituiti da vasca di decantazione, separatore olio e unità filtrante con filtri a coalescenza) e confluiscono successivamente nel torrente Cellina;
- in caso di guasto grave ai trasformatori l'olio viene mantenuto entro apposita vasca;
- in caso di guasto al dispositivo di tenuta dell'albero vi è l'arresto del gruppo;

nell'elaborato n. 311BA05202 con la dicitura "pozzetto raccolta campioni" sono indicati i pozzetti di ispezione e campionamento a valle dei relativi impianti di depurazione;

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 40799 del 06.05.2010, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Montereale Valcellina;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato referti di analisi di acque agli scarichi con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la ricevuta di versamento di € 710,00 di data 31.03.10 introitati:

€ 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"

€ 110,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

giuste reversali n. 2998 e 2999 del 20.05.11;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria Provincia, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

### **D E T E R M I N A**

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, la Società Edipower S.p.A. – Nucleo Idroelettrico di Udine - con sede legale in Foro Buonaparte, n. 31 - 20121 Milano è autorizzata, nella persona del Procuratore e Legale Rappresentante pro-tempore, agli scarichi n. 1 e n. 2 in Torrente Cellina di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito a Montereale Valcellina, località Diga Vecchia, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Gli scarichi delle acque reflue possono avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata per gli scarichi n. 1 e n. 2 la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo Decreto;
  - b) gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - c) vengano effettuati semestralmente autocontrolli sul parametro idrocarburi totali allo scarico delle acque di aggotamento;
  - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
  - e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue ed i sistemi di gestione dei guasti devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
  - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
  - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
  - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
  5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
  6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 28.05.2015. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
  7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
  8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
  9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
  10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
    - di applicazione di nuove disposizioni;
    - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;

- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  12. eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
  13. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, il costo per l'istruttoria Provincia, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente.
  14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Montereale Valcellina, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 27/05/2011

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni